

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **SEGNANA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1972

Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge  
28 luglio 1971, n. 585, riguardante nuove provvidenze  
in materia di pensioni di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 10 della legge 28 luglio 1971, n. 585, dispone in merito al trattamento speciale per le vedove e i figli degli invalidi di 1<sup>a</sup> categoria che il « trattamento alle vedove ed ai figli dei mutilati o invalidi di 1<sup>a</sup> categoria, di cui all'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, si intende applicabile nella misura degli assegni previsti dalla presente legge e dalle eventuali modifiche successive ».

L'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, ivi richiamato, prevede che « alla vedova ed ai figli di mutilati o invalidi di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, è concesso, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di prima categoria, compreso l'assegno complementare oltre agli aumenti di cui all'articolo 24 primo comma, lettera *b*), qualunque sia la causa del decesso ».

La nuova disposizione di cui all'articolo 10 della legge n. 585 ha indubbiamente inteso

venire incontro, sia pure in maniera ancora parziale, alla situazione in cui sono venuti a trovarsi i figli e le mogli che, dopo essersi dedicati al padre o al marito grande invalido, restano dopo la sua morte praticamente abbandonati, con un trattamento di reversibilità irrisorio, proprio nel momento in cui vi sarebbe invece più bisogno di sostenere la famiglia, privata spesso improvvisamente dell'unica fonte di sostentamento.

Non aveva certo risolto tale situazione la disposizione di cui all'articolo 43 della legge n. 313, che prevede un trattamento speciale (pensione base più assegno complementare) limitato a tre anni dal decesso, per le vedove e gli orfani dei grandi invalidi.

Di fronte alle perplessità ed agli ostacoli incontrati dagli interessati per ottenere l'applicazione della nuova disposizione da parte dell'Amministrazione, occorre rifarsi alla precisa volontà del legislatore per una interpretazione autentica del richiamato articolo 10 della legge n. 585 che rispecchi fino

in fondo detta volontà. L'Amministrazione infatti tende ad interpretare restrittivamente tale norma fino al punto da renderla del tutto inutile: infatti si interpreta nel senso di un semplice adeguamento della misura della pensione base e dell'assegno complementare agli aumenti economici stabiliti dalla legge n. 585, e non invece nel senso di un trattamento comprensivo — per tre anni — di quello complessivo di cui godeva l'invalido, compresi tutti i relativi assegni accessori o indennità previsti dalla legge (e perciò, oltre l'assegno complementare, anche l'assegno di superinvalidità, l'assegno speciale annuo, gli assegni di cumulo, l'indennità di assistenza e di accompagnamento, l'indennità integrativa speciale, l'indennità speciale annua, eccetera).

Che la volontà del legislatore fosse questa risulta in modo inequivocabile dagli stessi atti parlamentari. Infatti, nella relazione introduttiva alla seduta conclusiva della 5ª Commissione finanze e tesoro del Senato, in sede deliberante, il 18 maggio 1971 — relazione svolta a nome dell'intero Comitato ristretto, che aveva lavorato sulla materia per incarico della Commissione, con decisione unanime di ogni settore — così si esprimeva il relatore: « Il trattamento alle vedove ed agli orfani degli invalidi di prima categoria è previsto per tre anni nella stessa misura spettante all'invalido. Su questo argomento è opportuno precisare, anche perchè forse il testo non è proprio chiarissimo, che la *volontà del legislatore è che il totale degli assegni di cui ha diritto l'invalido sia mantenuto per tre anni alle vedove e agli orfani* ». Il medesimo concetto veniva ribadito chiaramente in sede di approvazione dell'articolo 10, affermando: « Anche a questo proposito è opportuna una precisazione interpretativa. Ossia che, parlando di assegni si intende fare riferimento *a tutti gli assegni* goduti dai mutilati e invalidi ». Orbene, la successiva precisazione risultante dagli stessi atti, fatta dall'onorevole Sottosegretario e così formulata: « D'accordo. Tutti gli assegni già previsti dall'articolo 43 citato », risulta essere il frutto di un evi-

dente equivoco o comunque non è stata certo valutata in sede di approvazione quale limite e, in definitiva, quale capovolgimento della volontà chiaramente espressa dal relatore.

Infatti un'interpretazione del genere renderebbe del tutto superflua la disposizione di cui all'articolo 10 della legge n. 585 dal momento che:

a) per intendere una mera rivalutazione economica del trattamento già in atto (pensione più assegno complementare) sulla base degli aumenti disposti dalla medesima legge n. 585 non ci sarebbe stato alcun bisogno non solo di fissare un termine specifico (30 giugno 1971) ma addirittura di approvare l'articolo in questione, poichè tale rivalutazione avrebbe dovuto seguire le normali decorrenze dei benefici come è sempre avvenuto per ogni adeguamento economico precedente;

b) la locuzione dell'articolo 10 da approvare parlava di « assegni previsti dalla presente legge » e non di assegni previsti dall'articolo 43 della legge n. 313 che viene richiamata solo per specificare i soggetti e le modalità dello speciale trattamento (invalidi di prima categoria con o senza assegni di superinvalidità, tre anni dal decesso del dante causa);

c) l'articolo 43 della legge n. 313 non parla di « assegni » ma solo della pensione base — compreso l'assegno complementare — cioè di un solo assegno;

d) in tutta la normativa relativa alla pensionistica di guerra, le locuzioni « assegni » o « assegni accessori » e simili hanno inteso significare il complesso delle misure aggiuntive alla pensione base (assegno complementare, indennità, varie, assegni speciali vari, eccetera).

Per tutti questi motivi si propone il presente disegno di legge che non apporta alcun aggravio economico per l'erario, dal momento che la spesa prevista rientra nei normali stanziamenti del bilancio del Ministero del tesoro, e si confida che il Senato lo voglia approvare.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

La disposizione di cui all'articolo 10 della legge 28 luglio 1971, n. 585, relativa al « trattamento speciale per le vedove ed i figli degli invalidi di prima categoria », va interpretata nel senso che al coniuge superstite e agli orfani di mutilati o invalidi di prima categoria è dovuto, dal momento del decesso del pensionato, deceduto posteriormente al 30 giugno 1971, un trattamento pari a quello complessivo della pensione di cui godeva l'invalido, compresi tutti i relativi assegni o indennità accessori, per la durata di tre anni.